ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONFIDI/ALTRI FONDI DI GARANZIA E IL GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA REGIONALE PO FESR BASILICATA 2007 - 2013

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2009, stabilisce obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione ed individua le fonti finanziarie necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo locale.

- L'articolo 21 della Legge Regionale n. 31 del 24 dicembre 2008, ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese della Basilicata.
- Con DGR Basilicata n. 2124 del 15/12/2009:
  - i. è stato costituito il Fondo di Garanzia Regionale PO FESR 2007-2013 (di seguito "*Fondo*") finalizzato a garantire i finanziamenti erogati alle PMI a fronte di investimenti;
  - ii. la gestione del *Fondo* è stata affidata a Sviluppo Basilicata S.p.A. (di seguito "*Gestore*"), organismo "in house" della Regione Basilicata;
  - iii. è stato approvato lo schema di Accordo di Finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. relativo al *Fondo* di Garanzia Regionale - PO FESR Basilicata 2007-2013.
- Il *Fondo* ha una dotazione complessiva di 35.000.000 di euro rivenienti da 14 Linee di Intervento del PO FESR Basilicata 2007-2013, riportate nell'Allegato "A" alla DGR Basilicata n. 2124 del 15/12/2009.

- In data 16/12/2009 è stato sottoscritto il predetto accordo di finanziamento tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A..

- Con D.G.R. Basilicata n. 2127 del 15/12/2009 è stato approvato il Regolamento del Fondo.

- Con DGR Basilicata n. 1813 del 29/10/2010 è stato approvato il Nuovo Regolamento del Fondo di Garanzia (di seguito "*Regolamento*") che disciplina le attività e le modalità di accesso ed escussione delle garanzie del *Fondo*, nel quale è previsto altresì un convenzionamento dei Confidi con il *Gestore* per la richiesta della controgaranzia.

- Il *Regolamento* prevede che i finanziamenti di importo inferiore ai 100.000 euro possano essere ammessi alla sola Controgaranzia, riservando quindi ai Confidi e agli Altri Fondi di Garanzia la concessione di garanzie dirette per operazioni inferiori o pari a tale importo.

- Il *Regolamento* prevede la possibilità per i Confidi di richiedere la controgaranzia fino ad un importo massimo garantito, per ciascun beneficiario, di 2.500.000 euro.

- L'ammontare delle garanzie fornite dal *Fondo* non potrà essere superiore a 5 volte il valore del *Fondo* stesso, in riferimento allo stanziamento delle singole Linee di Intervento.

- Con DGR Basilicata n. 1911 del 19/11/2010 è stata approvata la modulistica e l'Allegato "C" al *Regolamento*.

- Con DGR Basilicata n. _____ del ___/___/_____ è stata approvata lo schema della presente Convenzione.

TRA

SVILUPPO BASILICATA S.p.A., società uni personale, con sede in Potenza, Via Centomani, 11 Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 06285661002, (in prosieguo "Gestore"), in persona di _____, nato a _____ il __/___/____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della società Sviluppo Basilicata S.p.A., per la carica domiciliato presso la sede legale della Società;

E

il CONFIDI/"Altro Fondo di garanzia" _____, con sede in _____, alla Via _____, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese n. _____ presso la CCIAA di _____ Fondo Consortile di euro _____ interamente versato, partita IVA _____, iscritta al n° _____ dell'Elenco generale (o nell'apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155) previsto dall'art. 106 del D. Lgs 01.09.1993 n. 385 (in prosieguo "Confidi"), rappresentato dal _____ _____nato a _____, il ___/___/19__ domiciliato per la carica in _____ alla Via _____, nella qualità di _____, debitamente autorizzato da _____

Si conviene quanto segue

Articolo 1
(Assunzione delle premesse)

Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente Convenzione disciplina la concessione di controgaranzie da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., in qualità di *Gestore* del *Fondo*, in favore dei Confidi e degli Altri Fondi di Garanzia (in seguito "*Garanti*") che abbiano garantito i finanziamenti contratti dalle PMI (in seguito "*Destinatari Finali*") con le Banche ed altri Intermediari Finanziari (in seguito "*Soggetti Finanziatori*".

2. Il *Garante* richiedente l'intervento del *Fondo*, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento*, approvato con DGR n. 1813 del 29/10/2010 e dai relativi allegati, approvati con DGR Basilicata n. 1911 del 19/11/2010 oltre al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.

3. Il *Garante* dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Articolo 3
(Operazioni ammissibili)

1. Sono ammissibili alla Controgaranzia le operazioni indicate al punto 1.3 del *Regolamento*, finalizzate alla realizzazione degli investimenti e al sostenimento delle spese indicate nei punti 1.4 e 1.5 del citato *Regolamento*.
2. Le operazioni devono avere una durata superiore ai 18 mesi e inferiore ai 10 anni.
3. L'importo massimo garantito, complessivo per impresa, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può essere superiore a 2.500.000 euro.
4. Destinatari delle operazioni sono le PMI aventi i requisisti previsti dal punto 1.1 del *Regolamento*.
5. L'importo dell'operazione sulla quale può essere concessa la controgaranzia non può essere superiore all'importo dell'investimento ritenuto ammissibile dal *Gestore*.
6. Sono ammissibili alla Controgaranzia solo le operazioni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia del *Fondo* (invio PEC), non siano state ancora perfezionate, ovvero non sia ancora stato stipulato il contratto di finanziamento.

Articolo 4
(Caratteristiche della Controgaranzia)

1. La controgaranzia concessa dal *Fondo* può essere "a prima richiesta" o "sussidiaria".

2. La controgaranzia concessa dal *Fondo* ai *Garanti* è "a prima richiesta" a condizione che la garanzia concessa dai *Garanti* sia a sua volta a prima richiesta e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta previste dal *Regolamento*.
3. La Controgaranzia può essere concessa ai *Garanti* in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sulle operazioni di cui al precedente art.3.

4. La controgaranzia è concessa a condizione che i Garanti abbiano garantito una quota non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione.

5. Nel limite della copertura massima delle operazioni, la Controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata dai Garanti ai Soggetti Finanziatori.

6. Sulla quota di finanziamento garantita dai Garanti non può essere acquisita alcuna altra garanzia personale, reale, assicurativa e bancaria.

Articolo 5
(Modalità operative)

1. Le richieste di ammissione al *Fondo* dovranno pervenire al *Gestore* nelle modalità e con le procedure previste nella Parte III del Regolamento.
2. Per la richiesta di ammissibilità al *Fondo* dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al *Regolamento* che sarà fornita dal *Gestore* mediante apposito software contenente i format dei moduli.
3. I format (sia il modulo dell'impresa – *Destinatario Finale* sia il modulo del *Garante*) opportunamente compilati, stampati e firmati dovranno essere digitalizzati (scansionati) e, insieme al file risultante dalla compilazione informatica dei moduli, devono essere inviati al *Gestore,* tramite PEC, all'indirizzo e-mail **fondogaranziafesr@pec.sviluppobasilicata.it**, con successiva conferma cartacea nei termini e nelle modalità previste nel punto 3.5.6 del *Regolamento.*
4. L'istruttoria e la relativa ammissione delle richieste di accesso al *Fondo* verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste (via PEC), con le modalità previste nel *Regolamento*.
5. L'ammissione al *Fondo* è deliberata dal *Gestore* ed è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico del *Fondo* in relazione alle singole Linee di Intervento.
6. Intervenuta l'ammissione al *Fondo*, il *Gestore* provvederà alla conseguente sottoscrizione della fidejussione.

Articolo 6
(Attività ed obblighi del Gestore)

1. Il *Gestore*
   - fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai *Garanti* che ai *Destinatari Finali* in tutte le fasi dell'iter della domanda;
   - procede alla presa in carico, istruttoria e perfezionamento delle domande avanzate dai *Garanti* a valere sul *Fondo*;
   - provvede alle comunicazioni nei confronti dei *Destinatari Finali* e dei *Garanti* ed espleta tutte le attività previste dal *Regolamento*.

Articolo 7
(Attività ed obblighi del *Garante*)

1. Il *Garante* richiedente l'intervento del Fondo, firmatario della presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal *Regolamento* e degli obblighi specificati nei successivi punti.

2. Il *Garante*:

    a. si obbliga a trasmettere al *Gestore* le richieste di ammissione al *Fondo*, rispettando i termini e le modalità previsti nel *Regolamento*;

    b. si obbliga a far pervenire la richiesta di ammissione alla Controgaranzia del *Fondo* entro 60 giorni dalla data di concessione della garanzia sulla operazione oggetto della richiesta;

    c. deve essere in possesso (o dotarsi) di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC operanti ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97, dalla quale inviare la richiesta di accesso al *Fondo*;

    d. si obbliga a fornire nei termini previsti dal *Regolamento* le informazioni e la documentazione che il *Gestore* dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria;

    e. deve accertare che il finanziamento da esso garantito e per il quale chiede la controgaranzia del *Fondo* riguarda imprese che al momento della concessione del finanziamento non sono in posizione di "incaglio" e/o "sofferenza";

    f. attesta che i destinatari finali posseggono i requisiti previsti dal *Regolamento* per l'accesso alla garanzia del *Fondo*;

    g. accetta un moltiplicatore pari a 5 per la concessione delle garanzie da parte del *Gestore*, nei limiti delle disponibilità di ciascuna Linea di Intervento che va ad alimentare il *Fondo*;

    h. deve prevedere nelle convenzioni stipulate con i Soggetti Finanziatori che gli stessi avviino le procedure di recupero del credito entro 12 mesi dalla data di inadempimento del debitore e lo stesso *Garante* si obbliga a comunicarlo al *Gestore* entro 90 giorni dall'avvio delle procedure stesse;

    i. il *Garante* si impegna a fornire al *Gestore*, rendicontazione periodica semestrale (al 30.06 e al 31.12) mediante comunicazione scritta, tramite PEC, riportante i seguenti dati:

        i. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario;

        ii. notizie sullo stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca);

        iii. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento;

        iv. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito.

2. In caso di attivazione del *Fondo*, il *Gestore* e il *Garante*, di intesa con il Soggetto Finanziatore, concorderanno le modalità di recupero del credito. Nella definizione delle modalità di recupero del credito si terrà conto delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni stipulate dai *Garanti* con i *Soggetti Finanziatori*.

3. L'intervento del *Fondo* di Garanzia Regionale, in caso di escussione delle garanzie, è limitato alla dotazione del *Fondo,* in relazione a ciascuna Linea di Intervento.

Articolo 8
(Inadempimento del *Garante*, inefficacia della *Controgaranzia*)

In caso di mancato rispetto, da parte del *Garante*, del *Regolamento* ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previste per l'efficacia della garanzia, il *Gestore* procederà a rendere inefficace la controgaranzia e a darne opportuna comunicazione al medesimo *Garante*, ai *Destinatari Finali* e, in caso di Controgaranzia a prima richiesta, ai *Soggetti Finanziatori*.

Articolo 9
(Oneri)

Non è dovuta alcuna commissione o spesa per l'accesso al *Fondo*, né da parte dei *Garanti*, né da parte dei *Destinatari Finali*.

Articolo 10
(Controlli)

Relativamente alle operazioni ammesse e per la durata della *Controgaranzia*, il Gestore, la Regione Basilicata e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare controlli, visite ed accertamenti documentali che riterranno opportuni sia presso i *Garanti* sia presso i *Destinatari Finali*.

Articolo 11
(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di 2 anni. In mancanza di disdetta da comunicare mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza, la stessa sarà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 2 anni.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del *Garante*.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Articolo 12
(Riferimenti per invio delle comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

Per il Confidi: Via_____, n. _____ cap_____
città_____ (prov).
Tel. _____ fax_____ PEC _____

Per il Gestore: Via Centomani, n. 11 - 85100 Potenza
tel. 0971 50661 - fax 0971 506664
PEC: fondogaranziafesr@pec.sviluppobasilicata.it

Articolo 13
(Documenti attestanti i requisiti dei *Garanti*)

1. Il *Garante*, firmatario della presente Convenzione dichiara di possedere i requisiti previsti dalla normativa per poter rilasciare le garanzie.
2. Al fine di poter accedere alla Controgaranzia del *Fondo*, ai sensi del punto 3.1 del *Regolamento*, il *Garante* allega alla presente Convenzione i seguenti documenti:

   a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, (o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155), previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;

   b) copia dell'ultimo bilancio approvato;

   c) informazioni sul *Garante* redatte sul modulo predisposto dal *Gestore*, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;

   d) copia del *Regolamento* interno, approvato dall'organo deliberante del *Garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;

   e) copia delle convenzioni sottoscritte dal *Garante* con i *Soggetti Finanziatori* da cui deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della Garanzia Diretta di cui alla Parte II del *Regolamento*.

   I *Garanti* si impegnano a fornire al Gestore la documentazione di cui ai punti b) e c) annualmente entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio e a trasmettere nuovamente al Gestore la documentazione di cui al punto d) in caso di modifica della stessa.

Articolo 14
(Certificazione merito del credito)

I *Garanti* che dispongano di adeguata capacità di valutazione del merito creditizio, a seguito di apposita richiesta da inoltrare al *Gestore*, possono essere abilitati a certificare che i soggetti *Destinatari Finali* risultano economicamente e finanziariamente sani. La capacità di valutazione del merito creditizio sarà valutata dal Gestore con riferimento al Decreto M.I.C.A. del 14 Luglio 2000 e ss.ii.mm. I *Garanti* autorizzati devono operare secondo i criteri illustrati nel Paragrafo F punto 5.8 della Parte V del *Regolamento*.

Articolo 15
(Foro competente)

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Potenza.

Articolo 16
(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal *Regolamento* e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.

Per il *Gestore*
Sviluppo Basilicata S.p.A.

Per il Confidi/Altro Fondo di garanzia

Le parti approvano espressamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli art. 11 (Durata) e 15 (Foro competente).

Per il *Gestore*
Sviluppo Basilicata S.p.A.

Per il Confidi/Altro Fondo di garanzia